



SENT. 99/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 59938** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 249/2021, depositata in data 2/11/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Gianfranco Strobe (c.f. STRDNC62P19L551F) (pec: domenicogianfranco.strobe@ordineavvocativicenza.it)

contro:

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

SENT. 99/2025

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (PEC:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti

(PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura

Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 15 aprile 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa

Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Alfonso Torchia in

sostituzione dell'avv. Domenico Gianfranco Strobe, in rappresentanza della

parte appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 249/2021, depositata in data 2/11/2021, la Sezione

giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da

OMISSIS, ex Ispettore Capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il

31/10/2017 con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 41,

mesi 10 e giorni 9, di cui anni 17, mesi 10 e giorni 15 alla data del 31/12/1995

e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi

dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto

alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in

godimento secondo il sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973

(applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%), avendo l'INPS, con il

provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione fatto applicazione

del meno favorevole regime di cui all'art. 44 del medesimo testo legislativo.

Il primo giudice rigettava il ricorso sulla base della considerazione che, in

assenza di una norma di equiparazione degli arruolati nel Corpo della Polizia

di Stato, divenuto ad ordinamento civile con la l.n.121/1981, al personale

militare, non potesse farsi luogo all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.

1092/1973, trattandosi di disposizione di carattere speciale riferita al solo

personale militare.

Avverso tale decisione il pensionato proponeva appello, notificato in data

21/4/2022, depositato in data 29/4/2022, formulando un unico, articolato

motivo di gravame («*“Error in iudicando”. Violazione di legge e falsa*

applicazione degli articoli 54 del D.p.r. 1092/73 per aver la sentenza ritenuto

inapplicabile la norma anche alle Forze di Polizia») volto a contestare

l'esclusione dal perimetro di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973

degli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il

riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, con la

conseguenziale condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati maggiorati

degli accessori di legge, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 17/3/2025, l'INPS evidenziava che «*la*

competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico del Sig. OMISSIS con applicazione, sulla quota

retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%

	SENT. 99/2025	
	<i>per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre</i>	
	<i>1995, con decorrenza del 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 101 e</i>	
	<i>102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.Il</i>	
	<i>pagamento delle somme arretrate è stato disposto con provvedimento di</i>	
	<i>riliquidazione numero VE12024970068 e gli importi scaturiti da detta</i>	
	<i>riliquidazione sono stati corrisposti con cedolino del rateo di pensione di</i>	
	<i>febbraio 2025».</i>	
	Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere.	
	Con memoria depositata in data 24/3/2025, l’appellante insisteva per il	
	riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione, applicando	
	l’articolo 54 del d.P.R. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva	
	della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota	
	del 2,44% «quantomeno dal 01/01/2022».	
	All’udienza del 15/4/2025, il difensore dell’appellante, avv. Torchia,	
	comparso per delega dell’avv. Strobe, ed il difensore dell’INPS, avv.	
	Giannico, ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio non può essere definito con	
	la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: sebbene l’INPS,	
	nelle more della definizione del giudizio di appello, abbia, in via	
	amministrativa, operato la riliquidazione della pensione del sig. OMISSIS,	
	applicando l’art.54 del d.P.R.n.1092/1973 a decorrere dall’ 1/1/2022 e	
	corrisposto le differenze pensionistiche scaturite da tale riliquidazione nel	
	febbraio 2025, l’appellante non ha manifestato la volontà di aderire alla	
	4	

richiesta di definire il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Invero, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, quindi sia divenuta inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (*ex plurimis* Cass. n. 26299/2018).

A tal fine, è principio affermato dalla Corte di cassazione (*in terminis*, n. 21757/2021; n.9358/2025) quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, non può farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo essere pronunciata “*a sorpresa*” senza che le parti ne abbiano previamente precisato le conclusioni” (Cass. n.9358/2025 cit.).

2. L'appello, concernente la questione della modalità di computo della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato cessato da servizio con oltre

20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995

vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è parzialmente fondato.

Ai fini della definizione del giudizio vi sono due profili, tra loro consequenziali: in primo luogo, occorre verificare se, nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo della Polizia di Stato, sia applicabile la disciplina di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/192; in secondo luogo, nell'eventualità in cui tale verifica abbia esito positivo, occorre accertare, tenuto conto dei peculiari requisiti di anzianità vantati dal ricorrente, in che termini possa farsi luogo all'applicazione di detta norma.

Per ciò che attiene al primo profilo di indagine, assume rilievo dirimente la circostanza secondo cui la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, comma 101, ha stabilito che l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'interpretazione nomofilattica fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021), si applichi a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, anche in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile rientrante nel sistema c.d. misto.

Più in dettaglio, l'art. 1, comma 101, ha previsto che: *«Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per*

ogni anno utile».

In coerenza con l’orientamento manifestato da questa Sezione originariamente con la sentenza 33/2022 e poi reiteratamente confermato, con tale previsione il legislatore ha inteso ricondurre il trattamento pensionistico delle forze di polizia – nello specifico, in regime di sistema misto – nell’alveo della riconosciuta e valorizzata “specificità” che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, *“per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”*, e di cui è corollario una *“tutela economica, pensionistica e previdenziale”* sempre più armonizzata e sostanzialmente equi ordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241).

Si è così estesa l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al predetto personale, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021), secondo cui – al fine di rendere coerenti il d.P.R. n. 1092/1973 e la l. n. 335/1995 – la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/ 1973, applicato

al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (con l. 1° aprile 1981, n. 121).

Tale disposizione, in ragione dell'inequivoca formulazione letterale (previsione della decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo *“l'onere relativo al personale cessato entro il 2021”*: cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), trova applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua entrata in vigore, oltre che a quello in quiescenza dall'1.1. 2022.

In proposito, però, ritiene il Collegio che il comma 101 dell'art. 1, della l. n. 234/2021, abbia sì efficacia in favore del personale già cessato dal servizio, ma soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1/1/2022), non trattandosi, evidentemente, di una norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti *ex tunc*; ciò nel rispetto dei limiti della portata retroattiva delle norme, alla luce del principio di ragionevolezza. Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale *“il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”* (ex plurimis, C. cost. n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

Ciò non è, all'evidenza, il caso di specie, ove, peraltro, è chiaro che non vi fosse un'ambiguità dell'art. 54 tale da giustificare come ragionevole un

intervento retroattivo del legislatore interprete.

In definitiva, alla luce della predetta disposizione normativa, da considerarsi quale *ius superveniens*, deve essere rideterminata, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l'aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico calcolato col sistema misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui rientrano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo.

Per ciò che attiene al secondo profilo di indagine, alla stregua della suddetta previsione normativa, in linea con le coordinate ermeneutiche sviluppate dalle Sezioni riunite di questa Corte, all'appellante, con un'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni, 10 mesi e 15 giorni di servizio utile, deve essere riconosciuto il diritto all'applicazione sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, un'aliquota annua pari al 2,44% con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota annua pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo. Per l'effetto, l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati (ove non abbia già provveduto in sede amministrativa) ed a pagare le competenze arretrate a far data dal 1° gennaio 2022, incrementate dell'importo corrispondente alla

		SENT. 99/2025	
	maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.		
	167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e		
	fino all’effettivo soddisfo nei termini sopra chiariti (<i>ex plurimis</i> , di questa		
	Sezione II app nn. 254 e 277 del 2022; nn. 77, 176 del 2023, nn.168 e 285 del		
	2024).		
	Per ciò che concerne le spese, si ritiene che la novità, dettata dall’intervento		
	normativo intervenuto in pendenza del gravame, ne giustifichi l’integrale		
	compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		
	definitivamente pronunciando,		
	- riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della		
	pensione in godimento con l’applicazione dell’aliquota di		
	rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col		
	sistema retributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché il		
	diritto alle competenze arretrate a partire da detta data,		
	incrementate dell’importo corrispondente alla maggior somma tra		
	interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167,		
	comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun		
	rateo e fino all’effettivo soddisfo;		
	- condanna l’INPS, ove non abbia già provveduto in sede		
	amministrativa, a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a		
	pagare le competenze arretrate, limitatamente al periodo		
	specificato, incrementate dell’importo corrispondente alla maggior		
	somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria.		
	10		

		SENT. 99/2025	
	Spese dl giudizio integralmente compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.		
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmata digitalmente	Firmata digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2025		
	p. IL DIRIGENTE		
	Dott. Massimo Biagi		
	Firmata digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmata digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 29APRILE 2025		
	p. IL DIRIGENTE		
	11		

[illegible]